

STATUTO

**COOP QUATTRO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA MALTA 39/F

Numero REA: BS - 582250

Codice fiscale: 04021190980

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= ad atto in data 17 gennaio 2019 nn. 14278/7985
di rep. Notaio ELENA PEPERONI

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione denominazione sede)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera b) della legge 381/91, è costituita una società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

"Coop Quattro - Società Cooperativa Sociale"

Impresa Sociale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Brescia (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici e depositi, agenzie e rappresentanze, unità locali operative, sia in Italia che nei paesi della Comunità Europea.

Art.2 - (Durata)

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. La Cooperativa sociale, che non ammette discriminazioni di lingua, razza, religiose, di nazionalità, politiche, ideologiche e di sesso, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare la Cooperativa si rivolge a chiunque per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile superare l'emarginazione.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art.4 - (Oggetto sociale)

La Cooperativa, in conto proprio o attraverso la collaborazione di altre cooperative e loro consorzi, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La Cooperativa si propone principalmente di creare condizioni ed occasioni di lavoro per persone con difficoltà d'inserimento nella vita sociale ed economica, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali, condotte nello spirito della mutualità, nonché attraverso l'accoglienza, il sostegno lavorativo e relazionale ed iniziative culturali e formative.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività di produzione di beni o erogazione di servizi, sia verso privati che verso enti pubblici, a tal fine la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi medesimi:

- a) Istituire, gestire ed erogare servizi pulizia degli immobili e in genere, bonifica, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, servizi di facchinaggio, traslochi, sgomberi, tinteggiature di locali civili e industriali;
- b) Gestione immobiliare global service, servizi di portineria, amministrazioni condominiali, manutenzione di impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura;
- c) Manutenzione, realizzazione progettazione di parchi, aree verdi e giardini di verde pubblici e/o privati;
- d) Custodia di parchi, giardini e orti botanici;
- e) Servizio di gestione integrata di impianti sportivi e di servizi accessori e annessi alle strutture sportive (bar ristoranti pizzerie ecc);
- f) Gestione di bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, mense scolastiche ed aziendali, nonché degli annessi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco per la conservazione, locande, camping, affittacamere, birrerie, paninoteche,

discoteche piano bar ed affini;

g) Somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, anche mediante recapito a domicilio dei clienti o distributori automatici;

h) Attività agricole e orto-florovivaistiche di coltivazione e di commercializzazione dei prodotti e di accessori tecnico-professionali e hobbistici;

i) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non;

j) Fornire attività di progettazione, consulenza accompagnamento specifici per la preparazione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate compresa la realizzazione di tirocini prelaborativi;

k) Servizi cimiteriali in genere, operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione dalla terra comune, estumulazione dalla tomba o da loculo, traslazione di salme e resti; esecuzione di servizi e trasporti funebri e di tutte le relative prestazioni preliminari, connesse e consequenziali, inclusi il servizio di casa funeraria, la fornitura di cofani mortuari ed accessori, di fiori, lapidi ed ornamenti per tombe, cremazione ed esumazione;

l) Lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà effettuare raccolta di prestiti da soli soci nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art 4 della Legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono altresì essere ammessi come soci operatori elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6 - (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni che configurino lo status di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 e la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti tali requisiti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo

amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- Spetta all'Organo Amministrativo constatare se rincorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimano il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - (Esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;

b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci

e) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

f) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Art. 11 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 9 e 10, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - (Liquidazione della quota)

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale effettivamente versata come risultante dalla contabilità sociale.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi dall'approvazione del predetto bilancio.

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla data in cui si è

sciolto il rapporto sociale.

Decorso tale termine, le quote non verranno rimborsate e saranno devolute a riserva ordinaria.

Art. 13 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Le quote non rimborsate saranno devolute a riserva ordinaria. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio receduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 - (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art.15 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/92.

Art. 16 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna. Ogni socio deve sottoscrivere numero minimo azioni pari a 10 (dieci).

Art. 17 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle quote tenuto conto di quanto previsto dal successivo art 18 lettera e).

Art. 18 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione

delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 20 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile e formato:

a) da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori confluenti nel fondo per lo sviluppo aziendale;

2) dalla riserva ordinaria formata con gli avanzi di gestione o con le quote eventualmente non rimborsate ai così receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti;

3) da eventuali riserve straordinarie;

4) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o per statuto a copertura per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al collegio arbitrale.

Art. 22 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni o 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 del C.C..

L'organo amministrativo dovrà, altresì, provvedere a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera anche sulla destinazione degli utili annuali destinandoli a:

- a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ristoro ai soci in base alla quantità e qualità della partecipazione allo scopo mutualistico;
- e) eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione e dei soci sovventori;
- g) riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Art. 23 - (Trattamento economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale, deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari, deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società nell'ambito del quale il lavoro del

socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società Cooperativa.

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie necessarie, è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Art. 24 - (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 25 - (Organi)

Sono organi della società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 26 - (Assemblea)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 27 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- c) nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ. i sindaci e il presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e all'organo di controllo;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati;
- g) delibera sulla revoca degli amministratori;

- h) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art 3 della legge n. 142 del 2001;
- i) approva il regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142 del 2001;
- j) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per far fronte a quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge 142/2001;
- k) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28 per l'approvazione del progetto di bilancio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo a norma dell'articolo 2479 bis cod.civ.. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 cod.civ..

Art. 28 - (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza; indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle modalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

siano pure presenti tutti gli amministratori e, ove nominati, tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci presenti o rappresentati.

Art. 30 - (Voto)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e precisamente:

Fino ad Euro 1.000,00 (mille/00) di capitale - 1 (un) voto

Fino ad Euro 2.000,00 (duemila/00) di capitale - 2 (due) voti

Fino ad Euro 3.000,00 (tremila/00) di capitale - 3 (tre) voti

Fino ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) di capitale - 4 (quattro) voti

Oltre Euro 4.000,00 (quattromila/00) di capitale - 5 (cinque) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore (o sovventore), e che non sia amministratore, sindaco o dipendente.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo, salvo che su richiesta della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, non venga eletto altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa: il segretario può essere anche una persona non socia. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 32 - (Amministrazione)

La Cooperativa, è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Spetta all'Assemblea nominare i componenti dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Decorso tale periodo gli amministratori sono rieleggibili, in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più componenti del consiglio, gli altri rimangono in carica fino a quando l'organo amministrativo non si è ricostituito. Gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

Nel caso la maggioranza dei consiglieri eletti, presenti le proprie dimissioni si deve intendere dimissionario l'intero Organo Amministrativo.

Art. 33 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale.

Il Presidente convocherà il consiglio altresì quando gliene venga fatta domanda scritta da un consigliere.

Il Consiglio sarà convocato mediante avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi se eletti.

Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra purché siano presenti tutti i consiglieri in carica ed occorrendo i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palese salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti, a parere favorevole dei sindaci, se presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui asserisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del Organo Amministrativo devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 34 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il progetto di bilancio;
- c) compilare il regolamento interno da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere attinenti all'attività della società;
- e) conferire procure, sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della società fissando le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e del presente statuto siano riservati all'Assemblea;
- i) deliberare per la eventuale concessione di avalli, fidejussioni a cooperative, a consorzi o ad altri enti;
- j) richiedere finanziamenti o linee di credito nei limiti eventualmente stabiliti da specifiche delibere dell'assemblea soci;
- k) deliberare per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Inoltre avrà facoltà di transigere e compromettere in

arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, di riscuotere somme e valori, vaglia, assegni, mandati di pagamento, da qualunque ufficio od ente, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, banche ed istituti di credito, compresi gli istituti di credito fondiario, l'istituto di emissione e presso ogni altro ufficio pubblico e privato; di chiedere ottenere e perfezionare licenze amministrative di ogni genere, di ritirare ogni tipo di corrispondenza, di rilasciare quietanze, di aprire conti correnti presso istituti di credito, emettere assegni su tali conti, girare assegni ed altri titoli commerciali all'incasso e per lo sconto e compiere qualsiasi operazione bancaria, ed a fare quanto altro possa rendersi necessario per il buon andamento della società con ogni e più ampio potere giacchè la specificazione di cui sopra è unicamente esplicativa.

Art. 35 - (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio d'amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza e di impedimento del presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che avrà gli stessi poteri e limiti del presidente.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 36 - (Organo di controllo)

L'assemblea, per obbligo di legge o per scelta volontaria, può nominare un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il revisore legale dei conti.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con le modalità indicate nel precedente articolo 27. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.

Art. 37 - (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il sindaco così nominato resta in carica fino a scadenza del mandato triennale in corso.

Se è stato nominato un collegio, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco si applicano le disposizioni dell'articolo 2401 del codice civile.

Art. 38 -Revisore legale dei conti

Al sindaco unico od al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.

Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni del codice civile in materia. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 - (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli

organi sociali ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio dal pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Brescia che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non risolte tramite conciliazione saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società Cooperativa dovrà provvedere alla nomina del liquidatore e dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

E' fatto divieto di distribuzione di dividendi sul capitale sociale versato.

E' fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della società Cooperativa.

Art. 41 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Art. 43 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Art. 44 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 cod.civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO SILVIA GAZZERA

F.TO ELENA PEPERONI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma
2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Palazzolo sull'Oglio, 22/1/2019
F.to Elena Peperoni notaio (L.S.)